

Gen. N. \_\_\_\_\_



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 40 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 29 MARZO 2006.**

**OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 33/06, CON LA QUALE IL  
GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA HA ACCOLTO LA DOMANDA DI  
RISARCIMENTO DANNI FISICI DERIVATI DAL SINISTRO DEL 21.05.04,  
PROPOSTA DALLA SIG.RA A.M.G. CON IL GIUDIZIO CIVILE N.  
...OMISSIS.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **04 aprile 2006** al **19 aprile 2006**

il testo della presente non riporta le indicazioni delle diagnosi, sostituite dalla dicitura "OMISSIS", ai fini della tutela della privacy

## **IL RESPONSABILE**

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

Con delibera n. 463 del 25.11.2004 la Giunta Comunale affidava il patrocinio all'Avv. Mauro Danilo Magarelli per la rappresentanza nel giudizio civile iscritto al n. ...OMISSIS dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta, proposto dalla Sig.ra A.M.G. per il risarcimento dei danni fisici subiti nel sinistro verificatosi in Molfetta al Corso Umberto I, angolo Via XX Settembre;

il Giudice adito, con sentenza n. ...OMISSIS, pronunciando sulla domanda, l'accoglie e condanna l'Ente convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella misura di € 1.891,80, oltre gli interessi dalla data della domanda, nonché alla rivalsa delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.366,86 per spese, € 600,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;

Considerato che la prefata sentenza si presenta censurabile per i seguenti motivi:

- a) il giudice basa la responsabilità dell'Ente non su fatti dimostrati, ma su un giudizio ipotetico "... la buca in questione, per le caratteristiche rappresentate, è tale da consentire l'ipotesi (!) che la stessa possa (!) non essere prevista e avvistata

dal passante che si accinge ad impegnare la sede stradale provenendo dal marciapiedi...”;

- b) contraddittorietà del ragionamento fatto dal giudice nella individuazione del nesso di causalità tra l'ostacolo e l'evento visto sotto il profilo della visibilità e della prevedibilità dell'ostacolo. Orbene, quanto alla visibilità si rileva che l'evento si è verificato alle ore 18 del 31.05.2004 cioè in pieno giorno e quindi in condizioni ottimali di visibilità, quanto alla prevedibilità è lo stesso giudice ad affermare che la buca era non recente e quindi nota, e conseguentemente prevedibile con ordinaria diligenza;
- c) il giudice cita due sentenze della Corte di Cassazione del 1998 e del 2001, ignorando però le sentenze più recenti la n. 22592 del 2004, la 3745 del 2005, la n. 15224 del 2005, che guarda caso si pronunciano in maniera più favorevole per gli Enti;
- d) la quantificazione del danno è stata operata prendendo per oro colato la documentazione prodotta dalla controparte;
- e) la sentenza è in aperto contrasto con successiva sentenza emanata appena cinque giorni dopo dallo stesso giudice in un giudizio su un sinistro del tutto analogo, fra l'altro con gli stessi avvocati sia per l'Ente che per la controparte, in cui però lo stesso giudice ha escluso la responsabilità del Comune;

Vista la nota in data 27.01.2006 prot. n. 14846, con la quale l'Avv. Mauro Danilo Magarelli, svolgendo le stesse considerazioni sopra riportate, suggerisce di appellare la sentenza, anche per impedire che possa valere come precedente e quindi consolidare un orientamento sfavorevole per l'Ente;

Ciò premesso;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di appellare dinanzi al Tribunale di Trani la sentenza in oggetto confermando per la difesa dell'Ente il patrocinio all'Avv. Mauro Danilo Magarelli;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di proporre appello dinanzi al Tribunale di Trani avverso la sentenza n. ...OMISSIS, resa dal Giudice di Pace di Molfetta sul giudizio civile n. ...OMISSIS instaurato dalla Sig.ra A.M.G., meglio specificato

in premessa, confermando il patrocinio all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n.45.

- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---